



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 11 alla Circolare sugli accrediti per compiti assisten- ziali (CACA)

Valido dal 1° gennaio 2026

318.104.01 11 i CACA

10.25

Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento 11 contiene un'aggiunta al N. 3007 con cui si precisa che il patrigno e la matrigna sono considerati parenti ai sensi dell'articolo 29^{septies} capoverso 1 LAVS. Pertanto, anche l'assistenza prestata a queste persone dà diritto agli accrediti per compiti assistenziali.

L'aggiunta è contrassegnata con l'annotazione 1/26 sotto il numero marginale in questione.

3007 Per parenti ai sensi dell'[articolo 29^{septies} capoverso 1 LAVS](#)
1/26 s'intendono i bisnonni, i nonni, i genitori, i figli, gli abiatichi, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figliastri, il patrigno, la matrigna, i suoceri nonché il partner che vive con la persona assicurata nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni. Questo elenco è esaustivo.